

REGOLE INTERNE DI COMPORTAMENTO

"EVENFI FINTECH, S.A.".

DATA: **17/02/2023**
VERSIONE: **v2**

1. INTRODUZIONE

EVENTI FINTECH, S.A. (di seguito denominata "**Società**"), ha deciso di adottare il presente Regolamento interno di condotta (di seguito denominato "**Regolamento interno di condotta**" o abbreviato in "**RIC**") al fine di stabilire una guida interna di buone pratiche per i dipendenti, i dirigenti e gli amministratori della Società nello sviluppo della propria attività. A tal fine, fatti salvi gli altri obblighi che possono essere richiesti in virtù del rapporto di lavoro o d'affari, della normativa applicabile o dello statuto della Società, il RIC ha lo scopo di indicare i criteri di comportamento e di azione che devono essere seguiti dai suoi destinatari in relazione alle seguenti materie: (i) definizione dei doveri generali di comportamento nell'esercizio dell'attività della Società; e (ii) prevenzione, identificazione, comunicazione e risoluzione dei conflitti di interesse.

Quanto sopra deve essere inteso in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503 relativo al funzionamento dei fornitori di servizi di finanza partecipativa e, in particolare, del Regolamento delegato (UE) 2022/2111 relativo alle norme tecniche per la regolamentazione dei conflitti di interesse.

2. PIATTAFORMA EVENTI

La Società fornisce servizi ai propri clienti in qualità di fornitore di servizi di finanziamento partecipativo attraverso il dominio web www.eventi.com (di seguito, tale piattaforma sarà indicata come "**Piattaforma Eventi**").

3. DEFINIZIONI

Soggetti	Amministratori, funzionari e dipendenti della Società.
Parti correlate	<ul style="list-style-type: none">- A azionisti che possiedono direttamente o indirettamente il 20% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società;- persone fisiche strettamente legate ai Soggetti da un rapporto di parentela fino al terzo grado di consanguineità.- persone giuridiche strettamente legate ai Soggetti o agli azionisti che possiedono direttamente o indirettamente il 20% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società (intesa come situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da: (i) partecipazione, intesa come il possesso diretto o il controllo del 20% del capitale sociale o dei diritti di voto, (ii) controllo, il rapporto tra controllante o controllata o un rapporto analogo tra qualsiasi persona fisica o giuridica e una società, fermo restando che qualsiasi società controllata da una controllata sarà anche una controllata della società madre che è a capo di tali società, e (iii) una situazione di legame permanente con lo stesso soggetto attraverso un rapporto di controllo).
Informazioni riservate	Le informazioni relative a: (i) dati personali o economici dei clienti; (ii) tutte le informazioni ottenute in base a un impegno di riservatezza professionale; e (iii) tutte le informazioni, create dalla Società o da qualsiasi altra persona, di cui i Soggetti

	sono a conoscenza, siano esse comunicate oralmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo, nonché qualsiasi analisi, compilazione, studio, sintesi, estratto o documentazione di qualsiasi tipo, per la sua natura o per le circostanze in cui avviene la divulgazione o la creazione, devono essere considerate riservate.
--	--

4. PRINCIPI GENERALI

La Società svolge la propria attività secondo i principi di neutralità, diligenza e trasparenza, nel rispetto del miglior interesse dei propri clienti (investitori e promotori), con i quali interagisce in modo chiaro, tempestivo, sufficiente, accessibile, obiettivo e non ingannevole, garantendo la parità di trattamento tra tutti, nei termini previsti dal Regolamento (UE) 2020/1503.

A tal fine, la Società deve disporre di mezzi adeguati per svolgere la propria attività e di controlli interni appropriati, garantendo di disporre di tutte le informazioni necessarie sui propri clienti (investitori e promotori). Allo stesso modo, la Società garantirà la prevenzione, la risoluzione e, se del caso, la riduzione al minimo dei possibili conflitti di interesse che possono sorgere nel corso della sua attività e, in caso di conflitto, darà la priorità in tutti i casi ai suoi clienti (investitori e promotori), senza privilegiare nessuno di essi in particolare, lasciando traccia di ogni possibile conflitto di interesse nel modo più trasparente possibile.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il RIC sarà applicabile ai Soggetti.

A tal fine, l'organo di gestione deve tenere costantemente aggiornato un elenco delle persone soggette al RIC.

6. DOVERI GENERALI DELLE PERSONE SOGGETTE

Le persone soggette al RIC devono rispettare le seguenti regole di condotta:

- agire in buona fede, diligenza e lealtà nei confronti della Società in quanto fornitore di servizi di finanza partecipativa, indipendentemente dai propri interessi personali e nel rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) 2020/1503;
- Servire gli interessi degli investitori, dei promotori e dei terzi in generale con diligenza, neutralità, lealtà, obiettività e trasparenza;
- dare priorità ai legittimi interessi dei clienti, cercando di evitare conflitti tra gli interessi dei clienti e/o gli interessi dei Soggetti, delle Persone Collegate o della Società stessa;
- Astenersi dal concedere un trattamento privilegiato a qualsiasi cliente quando esiste un conflitto di interessi tra più di essi;
- Astenersi dall'abuso o dalla divulgazione impropria di informazioni riservate;
- Astenersi dal fare raccomandazioni personalizzate agli investitori sui progetti di crowdfunding pubblicati sulla Piattaforma Evenfi;
- Astenersi dall'accettare mance o regali da clienti o terzi;
- Astenersi dall'intraprendere attività parallele o fraudolente con clienti o terzi.

Allo stesso modo, per quanto riguarda le Informazioni Riservate a cui i Soggetti possono avere accesso, essi dovranno attenersi alle seguenti regole di condotta:

- Adottare le misure necessarie per impedire a terzi di accedere alle Informazioni Riservate e limitare l'accesso alle Informazioni Riservate ai Soggetti, alle Persone Collegate o ad altre persone a cui è autorizzato l'accesso e che hanno bisogno di averle per l'esercizio delle loro funzioni, alle quali deve essere trasferito lo stesso obbligo di riservatezza mediante il corrispondente impegno di riservatezza;
- non riprodurre o trasformare le Informazioni Riservate o, in generale, non utilizzarle in modo diverso da quello necessario per l'esercizio delle proprie funzioni; e
- Non raccomandare a terzi, in quanto in possesso di tali Informazioni riservate, di effettuare transazioni (come investitori o promotori) con la Società.

7. ORGANO DI VIGILANZA

Il Consiglio di amministrazione della Società agisce in qualità di organo di controllo del RIC, al quale sono attribuite le seguenti funzioni:

- Tenuta del registro dei soggetti;
- Garantire l'applicazione e il rispetto delle regole stabilite nel presente RIC.
- controllare le Informazioni riservate, secondo i termini stabiliti nel presente RIC;
- Risolvere eventuali dubbi sollevati dalle Persone Soggette alle regole contenute nel presente RIC; e
- Qualsiasi altro potere espressamente attribuitogli nel presente RIC.

I Soggetti devono attenersi alle prescrizioni dell'organo di vigilanza al fine di garantire il rispetto delle norme previste dal RIC. Allo stesso modo, l'organismo di vigilanza dovrà riferire, a seconda dei casi, periodicamente, e almeno annualmente, all'Assemblea generale degli azionisti della Società sullo stato di conformità al RIC.

8. ARCHIVIAZIONE E RISERVATEZZA DEL PROCEDIMENTO

L'organismo di vigilanza conserva le comunicazioni, le notifiche e qualsiasi altra azione relativa al presente RE debitamente archiviate e ordinate su un supporto durevole, garantendone la riservatezza.

9. PREVENZIONE, IDENTIFICAZIONE, COMUNICAZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

9.1. Prevenzione dei conflitti di interesse

La Società, in quanto fornitore di servizi di finanza partecipativa soggetto al Regolamento (UE) 2020/1503, o qualsiasi altra entità appartenente al suo gruppo, non avrà alcuna partecipazione o interesse nelle offerte di finanza partecipativa pubblicate sulla Piattaforma Evenfi.

Allo stesso modo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/1503, la Società non accetterà Soggetti o Persone Collegate come promotori di progetti di finanziamento partecipativo. Allo stesso modo, nel caso in cui i Soggetti Incaricati o le Persone Correlate investano in progetti di finanziamento partecipativo pubblicati sulla Piattaforma Evenfi, dovrà espressamente dichiarare pubblicamente tale circostanza nelle informazioni relative a tale progetto di finanziamento partecipativo e dovrà garantire che tale investimento sia effettuato alle stesse condizioni degli altri investitori, senza ricevere alcun trattamento privilegiato o avere accesso a maggiori informazioni.

9.2. Identificazione dei conflitti di interesse

Oltre a quanto indicato nella sezione precedente, i Soggetti devono identificare le seguenti circostanze come conflitti di interesse:

- Quando i Soggetti o le Persone Collegate possono ottenere un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese di uno o più clienti;
- Quando i Soggetti o le Persone Collegate hanno un interesse nel risultato del servizio reso a un cliente o dell'operazione effettuata per suo conto, diverso dall'interesse del cliente stesso;
- Quando i Soggetti o le Persone Collegate hanno incentivi economici o di altro tipo che li portano a raccomandare i servizi di un determinato cliente, sulla base di una remunerazione più elevata e non sulla base delle circostanze personali dei clienti;
- Quando i Soggetti o le Persone Collegate svolgono la stessa attività o impresa del cliente;
- Quando i Soggetti o le Persone Collegate ricevono da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione al servizio fornito al cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalla commissione standard o dal costo del servizio.

A tali fini, non sarà considerato sufficiente per l'esistenza di un conflitto di interessi il fatto che la Piattaforma Evenfi stessa o le Persone Collegate possano ottenere un beneficio se non vi è anche un possibile pregiudizio per il cliente; allo stesso modo, non potrà essere considerato che un cliente possa ottenere un guadagno o evitare una perdita, se non vi è la possibilità di una concomitante perdita di un altro cliente.

L'organo di controllo effettua in modo proattivo le verifiche o le indagini necessarie per identificare tutte le Persone Collegate alla Società al fine di tenerne traccia per evitare possibili conflitti di interesse.

9.3. Comunicazione dei conflitti di interesse

I Soggetti che vengono a conoscenza di situazioni o circostanze che possono essere considerate un conflitto di interessi potenziale o reale sono tenuti a informare per iscritto l'organo di controllo della Società.

Le comunicazioni devono essere effettuate il prima possibile e, in ogni caso, prima di prendere la decisione che potrebbe essere influenzata dal possibile conflitto di interessi. Nel caso in cui i Soggetti siano direttamente interessati da un conflitto di interessi, si asterranno dall'intervenire negli atti preparatori e dal decidere o, se del caso, dall'esprimere il proprio voto, nelle situazioni relative all'oggetto di tale conflitto che potrebbero verificarsi, e ne avvertiranno coloro che si accingono a prendere la relativa decisione.

I Soggetti saranno ritenuti inadempienti al dovere di lealtà nei confronti della Società qualora consentano o omettano di comunicare l'esistenza di operazioni compiute da loro o dai Soggetti che possano violare la normativa vigente. Allo stesso modo, in caso di dubbio sull'esistenza di un conflitto di interessi, i Soggetti sono tenuti a informare l'organismo di vigilanza di tale caso, nonché delle circostanze specifiche dell'operazione oggetto di possibile conflitto, affinché l'organismo di vigilanza determini le azioni appropriate da intraprendere al riguardo.

9.4. Risoluzione dei conflitti di interesse

I conflitti di interesse devono essere risolti dall'organo di controllo.

La risoluzione dei conflitti di interesse deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- Gli interessi dei clienti devono essere anteposti al vantaggio economico della Società e dei Soggetti;
- Nessun cliente o gruppo di clienti può essere privilegiato rispetto ad altri. In deroga a quanto sopra, in caso di conflitto tra investitori e promotori, si cercherà una soluzione intermedia e, se ciò non fosse possibile, la Società agirà secondo un criterio di equità a favore degli investitori.

Allo stesso modo, nel caso in cui venga rilevato un conflitto di interessi insormontabile, questo dovrà essere segnalato alla Commissione Nazionale del Mercato dei Valori Mobiliari (CNMV) al fine di ottenere il parere dell'autorità di regolamentazione prima di prendere una decisione. Allo stesso modo, quando si ritiene che le misure adottate non siano sufficienti a evitare il rischio di danneggiare un cliente o un gruppo di clienti, il cliente o il gruppo di clienti deve essere informato, su un supporto durevole, della natura del conflitto e delle altre circostanze che gli consentiranno di prendere una decisione motivata sul servizio di investimento da stipulare con la Società.

L'organo di controllo risolve i conflitti di interesse di cui viene a conoscenza nel più breve tempo possibile, in conformità ai principi sopra enunciati.

10. VALIDITÀ E NON CONFORMITÀ

- 10.1. Il presente RIC entrerà in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'organo di governo della Società, rimanendo in vigore a tempo indeterminato fino a quando non sarà revocato, modificato o sostituito da una nuova versione dello stesso.
- 10.2. L'inosservanza delle regole di condotta contenute nel presente RIC, nella misura in cui il suo contenuto costituisce un'evoluzione delle disposizioni del regolamento sulla disciplina dei Prestatori di Servizi di Finanziamento Partecipativo, può dar luogo alle corrispondenti sanzioni amministrative e alle altre conseguenze derivanti dalla normativa vigente; nella misura in cui tale inosservanza sia posta in essere dai dipendenti della Società, essa potrà eventualmente essere considerata come un illecito lavorativo, ai sensi della normativa vigente.

Quanto sopra non pregiudica la responsabilità che può derivare dalle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503 e la responsabilità civile o penale che in ciascun caso può essere richiesta alla parte inadempiente o alla Società.

* * * * *

,